



### INDICE:

#### CONCORRENZA

- L'AGCM sanziona le principali associazioni di categoria della filiera cinematografica per un'azione collettiva di boicottaggio contro le arene a ingresso gratuito, di *Alessandro Canosa* - p. 2
- Golden power e giustizia amministrativa – Il Tar Lazio conferma il veto imposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un'operazione nel settore agro-alimentare, di *Alessandro Paccione* – p. 3

#### CONTRATTUALISTICA

Le frontiere degli *Smart Contract*, di *Valeria M. Affer e Duilia Delfino* - p. 4

#### DIRITTO DEL LAVORO

Le novità di Aprile 2022 in tema di Diritto del Lavoro, di *Giuseppe Merola* - p. 6

#### DIRITTO INDUSTRIALE

- Diritti di proprietà intellettuale: un'arma non convenzionale per la Russia, di *Niccolò Ferretti, Emanuela Gaia Zapparoli, Beatrice Cuseri e Aurora Perruzza* - p. 9
- Il Brevetto Europeo con effetto Unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti prendono forma, di *Niccolò Ferretti, Emanuela Gaia Zapparoli, Beatrice Cuseri e Aurora Perruzza* - p. 10

#### PRIVACY

No a campagne marketing per la raccolta del consenso, di *Eleonora Lenzi* – p. 11

#### APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Il nuovo ruolo del Preposto nella lettura della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

elettricità) è suddivisa in due sezioni, di cui una a Monaco, con competenza in controversia nei settori meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi. La seconda sezione, con competenze in materia di necessità umane, chimica e metallurgia, precedentemente riservata alla città di Londra, a seguito della Brexit, risulta ancora vacante. L'Italia, già sede di una divisione locale, aveva presentato la candidatura di Milano per sostituire la sezione di Londra. Al momento, tuttavia, è stato deciso che le sezioni di Monaco e Parigi si occuperanno provvisoriamente di gestire anche le cause di competenza di tale sezione.

**Il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà competenza esclusiva** per le controversie civili su questioni relative ai **Brevetti Europei**, ai **Brevetti Europei con effetto Unitario**, ai **certificati di protezione complementare** rilasciati per un prodotto coperto da tali brevetti e alle **domande di Brevetto Europeo**. In particolare, sarà competente sia per le azioni di contraffazione di brevetto, che potranno essere proposte esclusivamente davanti alle divisioni locali o regionali, sia per le azioni di accertamento negativo di contraffazione, oltre che di revoca o annullamento dei brevetti di cui sopra, che potranno essere proposte in via principale esclusivamente avanti alla divisione centrale.

### **Il sistema brevettuale unitario**

Contestualmente alla nascita del Tribunale Unificato dei Brevetti, entrerà in vigore anche il Regolamento UE 1257/12 sul Brevetto Europeo ad effetto Unitario, che **consente di ottenere, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, la protezione brevettuale in tutti gli Stati dell'UE aderenti all'iniziativa**, ossia Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria e Irlanda. I paesi di Cipro, Grecia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Ungheria e Irlanda, pur avendo firmato l'Accordo, non hanno ancora completato le procedure di ratifica. Spagna e Polonia non hanno firmato l'Accordo, mentre la Croazia, essendo diventato Stato membro dell'Unione Europea successivamente alla firma dell'Accordo, non ha ancora indicato se intende partecipare o meno.

Inizialmente, l'EPO concederà brevetti unitari che avranno efficacia solo negli Stati membri che hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Di conseguenza, nel tempo, si assisterà a

diverse generazioni di brevetti unitari con una diversa copertura territoriale, legata al numero delle ratifiche dell'Accordo, che resterà invariabile per tutta la durata del brevetto.

Ai titolari di domande di Brevetto Europeo che fossero già interessati al rilascio del titolo unitario sarà consentito, alternativamente, sia di **ritardare la concessione del brevetto fino alla piena operatività del Tribunale Unificato Brevetti**, sia di **trasmettere in anticipo all'EPO una domanda di effetto unitario**, attraverso una nuova procedura che sarà operativa a partire dal giorno del deposito della ratifica dell'Accordo da parte della Germania.

La possibilità di ottenere dei Brevetti Europei ad effetto Unitario rappresenta una svolta estremamente rilevante nel mondo della proprietà industriale, in quanto permetterà ai titolari di tali privative, tramite una singola registrazione, di ottenere una protezione unitaria in tutti gli Stati aderenti, con conseguenti vantaggi, sia in termini economici, sia in quanto godranno di protezione uniforme sul territorio dei diversi Stati aderenti.

Allo stesso modo, l'instaurazione di un Tribunale Unificato porterà a grandi mutamenti, sia per le imprese sia per i consulenti che si occupano di tali materie, e, auspicabilmente, comporterà una sempre maggiore certezza del diritto in ambito brevettuale.

*Avv. Niccolò Ferretti, Avv. Emanuela Gaia Zapparoli,  
Avv. Aurora Perruzza, Avv. Beatrice Cuseri  
Nunziante Magrone Studio Legale*

### **PRIVACY**

#### **NO A CAMPAGNE MARKETING PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO**

L'invio di una comunicazione diretta a richiedere il consenso per l'esecuzione di successive attività di marketing e promozionali è già essa stessa "comunicazione commerciale".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9920 del 28/3/2022, decidendo un caso in cui un'impresa aveva inviato tramite sms ai propri utenti contrattualizzati messaggi del seguente tenore.

- Per la clientela di nuova acquisizione: *“grazie per averci scelto Vorremmo darLe il benvenuto nel mondo delle esclusive promozionali di (...) ma ad oggi non ci risulta il suo consenso ai contatti commerciali. Non perda l'occasione o chiami*

*gratuitamente il (...) entro il .../.../... per fornire il Suo consenso”*

- Per la clientela già acquisita ma che non aveva prestato il consenso per finalità di marketing: *“gentile cliente, la informiamo che ad oggi non ci risulta il suo consenso ai contatti commerciali e promozionali. Se desidera entrare nel mondo delle esclusive promozionali di (...), rilasci il consenso ai contatti commerciali chiamando gratuitamente il (...) entro il .../.../...”*

La Corte ritiene che **la finalità** delle sopra riportate comunicazioni sia la **medesima** delle comunicazioni commerciali vere e proprie, ovvero lo svolgimento di attività di marketing.

**Se la finalità è l'attività di marketing è indubbio che la base giuridica legittimante il trattamento debba essere ravvisata nel consenso**, dato dall'interessato liberamente, specificamente per un determinato trattamento ed in un momento antecedente il trattamento stesso.

Nel caso in esame però il consenso mancava palesemente e l'attività indirizzata alla sua raccolta è stata ritenuta illegittima.

Il medesimo principio era già stato sancito nel 2021 sempre dalla Corte di Cassazione, secondo cui una comunicazione telefonica finalizzata a ottenere il consenso per fini di marketing da chi l'abbia precedentemente negato, deve considerarsi essa stessa comunicazione commerciale poiché la finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso (Cassazione civile, n. 11019 del 26/04/2021).

La proprietà intellettuale attribuisce infatti al creatore o inventore dell'opera il diritto allo sfruttamento delle creazioni, assicurandogli adeguate modalità di tutela contro l'uso improprio dell'opera da parte di soggetti non autorizzati.

In conclusione, o il consenso è stato prestato esplicitamente oppure la mancata manifestazione equivale al dissenso con il conseguente di raccogliarlo in un momento successivo tramite apposite campagne.

*Avv. Eleonora Lenzi  
Studio legale Stefanelli*

#### DIRETTORE RESPONSABILE

*Maria Antonietta Portaluri*

#### REDAZIONE

*Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni*

#### LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

*Avv. Alessandro Canosa e Avv. Alessandro Paccione, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano – [www.freshfields.com](http://www.freshfields.com)) - Avv. Valeria M. Affer e Avv. Duilia Delfino, L&TS Network (Milano – [www.letsnetwork.it](http://www.letsnetwork.it)) - Avv. Niccolò Ferretti, Avv. Emanuela Gaia Zapparoli, Avv. Beatrice Cuseri e Avv. Aurora Perruzza, Nunziante Magrone Studio Legale (Roma, Milano, Bologna – [www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)) - Avv. Giuseppe Merola, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati (Milano – [www.pirolapennutozei.it](http://www.pirolapennutozei.it)) – Avv. Eleonora Lenzi, Studio legale Stefanelli (Bologna- [www.studiolegalestefanelli.it](http://www.studiolegalestefanelli.it)).*

*Proprietario ed editore:*

Federazione ANIE

Viale Lancetti 43, 20158, MI

Telefono (02) 3264.1

Direttore Responsabile

Maria Antonietta Portaluri

Registrazione del Tribunale

di Milano al n° 116 del

19/2/1996

**TeLex Anie**



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

*Pubblicazione a cura di:*

Servizio Centrale Legale

Viale Lancetti 43, 20158, MI

Telefono (02) 3264.246

e-mail [legale@anie.it](mailto:legale@anie.it)

Diffusione via web [www.anie.it](http://www.anie.it)